

CAMERA DEI DEPUTATI

N. 310

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

LEONE RAFFAELE, RAMPA, LA PENNA, SAVIO EMANUELA, ISGRÒ, BUZZI

Presentata il 26 luglio 1963

Immissione in ruolo degli insegnanti stabili e degli insegnanti tecnico-pratici di cui agli articoli 21 e 22 della legge 28 luglio 1961, n. 831

ONOREVOLI COLLEGHI! — L'articolo 21 e l'ultimo comma dell'articolo 22 della legge 28 luglio 1961, n. 831, prevedono una particolare forma di immissione in ruolo a favore degli insegnanti dichiarati stabili in base alla legge 3 agosto 1957, n. 744, ed a favore di alcune altre categorie di insegnanti assimilati ai precedenti.

Questa particolare forma di immissione in ruolo consiste in un concorso con sola prova orale ed è stata introdotta dalla legge n. 831, al fine di favorire la sollecita assunzione nei ruoli di personale fornito del prescritto titolo di abilitazione e dotato per lo più di notevole anzianità di servizio. Tale scopo non è stato tuttavia raggiunto, in quanto sono tuttora in corso, in sede amministrativa, le operazioni relative all'applicazione degli articoli 11 e 12 della medesima legge n. 831, ed il Ministero non è stato in grado finora neppure di emanare il decreto applicativo dei citati articoli 21 e 22, in quanto questi ultimi vanno riferiti esclusivamente alle cattedre che risultino libere dopo l'immissione in ruolo degli aspiranti forniti di idoneità o abilitazione con almeno sette decimi oppure semplicemente abilitati, ma appartenenti alla categoria dei combattenti o assimilati.

In tale situazione si ravvisa la necessità che l'immissione in ruolo degli aventi titolo in base agli articoli 21 e 22 della citata legge n. 831 avvenga con la massima sollecitudine possibile, dati i ritardi che si sono verificati.

L'unico modo per raggiungere tale scopo appare, allo stato attuale delle cose, la soppressione dell'esame-colloquio che risulta d'altro lato superfluo nei confronti di insegnanti che si sono assoggettati ad esame di abilitazione o di concorso ed hanno dato buona prova di sé in lunghi anni di lodevole servizio.

La proposta di legge che viene presentata ora all'esame degli onorevoli colleghi, propone pertanto la soppressione dell'esame-colloquio; in base alla constatazione di speciali situazioni che si sono venute determinando per effetto di particolari norme di legge, si propone poi che siano ammessi al beneficio dell'immissione in ruolo tutti gli insegnanti stabili che abbiano ottenuto la ammissione all'insegnamento in qualità di abilitati in base, appunto, a particolari norme di legge. A titolo di esemplificazione si veda l'articolo 4 del regio decreto del 17 agosto 1941, n. 1969 (approvazione del regolamento esecutivo della legge 25 giugno 1940, n. 1066),

in base al quale sono stati ammessi all'insegnamento coloro i quali prestavano servizio all'estero e dovettero rientrare in seguito agli eventi bellici.

Il secondo comma del presente articolo unico, pur riferendosi a casi isolati e certa-

mente poco numerosi, intende sanare definitivamente la situazione degli insegnanti dichiarati stabili ai sensi della citata legge 3 agosto 1957, n. 744.

Si sottopone pertanto all'esame degli onorevoli colleghi la seguente proposta di legge.

PROPOSTA DI LEGGE

ARTICOLO UNICO.

Gli insegnanti non di ruolo che abbiano conseguito la stabilità nell'incarico ed abbiano titolo per la partecipazione al concorso previsto dall'articolo 21 della legge 28 luglio 1961, n. 831, e gli insegnanti tecnico pratici aventi titolo per la partecipazione al concorso previsto dall'ultimo comma dell'articolo 22 della citata legge n. 831, sono inclusi nelle particolari graduatorie previste dai medesimi articoli 21 e 22 senza ulteriore prova di esame.

Gli insegnanti stabili ammessi all'insegnamento in qualità di abilitati in base a particolari disposizioni di legge possono chiedere l'immissione in ruolo relativamente all'insegnamento per il quale hanno a suo tempo ottenuto la stabilità.